



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 12.2019

Seregno, 15 aprile 2019

ESTEROMETRO: Scadenza del 30 aprile 2019

Entro il 30 aprile è in scadenza il primo spesometro transfrontaliero 2019 (meglio conosciuto come “esterometro”) relativo ai mesi di gennaio, febbraio e marzo.

La nuova comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate, deve contenere i dati relativi alle operazioni (sia attive che passive) intercorse tra soggetti passivi stabiliti nel territorio italiano e soggetti esteri, siano essi U.E. o extra U.E., a fronte dell’entrata in vigore dell’obbligo della fatturazione elettronica dal 01.01.2019.

Perciò tutte le fatture non elettroniche emesse o ricevute da soggetti UE o extraUE, San Marino compresa, vanno incluse nella comunicazione, comprese quelle ricevute da soggetti passivi esteri privi di partita Iva e comprese le fatture emesse per commercio elettronico indiretto (vendite a distanza) anche per le operazioni nei confronti di privati consumatori e anche se è stata applicata l’Iva italiana.

È stato inoltre confermato che l’esterometro riguarda anche gli acquisti di beni e servizi da soggetti extra-UE, documentati mediante autofattura ai sensi dell’art. 17 c. 2 Dpr 633/72. Tale documento, infatti, di regola non viene emesso in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio.

Per gli acquisti da fornitori esteri non stabiliti in Italia, ma identificati direttamente o mediante nomina di rappresentante fiscale, è comunque obbligatoria la compilazione dell’esterometro, sempre che non ci sia una bolletta doganale.

SOGGETTI OBBLIGATI

L’obbligo di invio dell’esterometro riguarda tutti i soggetti passivi d’imposta stabiliti nel territorio dello Stato per le operazioni rese o ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.

Non rientrano tra i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato:

- i soggetti non residenti direttamente identificati (v. Circ. Agenzia delle Entrate n. 13/E/2018);
- i soggetti non residenti che hanno nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia;
- i soggetti esteri che non sono in possesso di partita Iva.

SOGGETTI ESONERATI

Sono esonerati dall’invio della comunicazione

- i contribuenti in regime di vantaggio (minimi);
- i contribuenti in regime forfettario;
- i produttori agricoli in regime di esonero (art. 34, c. 6 D.P.R. 633/1972);



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

- le Asd in regime L. 398/1991, con proventi conseguiti nel periodo d'imposta precedente non superiori ad € 65.000 nell'ambito dell'attività commerciale;
- i contribuenti soggetti all'invio dei dati fatture al Sistema Tessera Sanitaria (limitatamente al periodo d'imposta 2019 ed alle sole fatture soggette alla trasmissione con il Sistema TS).

SCADENZA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

A regime, la trasmissione ha cadenza mensile e dovrà essere effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo:

- alla data di emissione, per le fatture emesse (attive);
- alla data di ricezione per le fatture ricevute passive (che deve intendersi come data di registrazione sul registro delle fatture di acquisto).

I dati delle fatture relative ad operazioni con soggetti non residenti devono essere rappresentati in formato XML (lo stesso utilizzato per le fatture elettroniche).

Inoltre, il responsabile della trasmissione (soggetto obbligato o un suo delegato) deve apporvi la firma elettronica (qualificata o basata sui certificati emessi dall'Agenzia delle Entrate), ovvero nel caso di invio del file XML tramite upload sull'interfaccia web del servizio "Fatture e Corrispettivi", tramite il sigillo elettronico dell'Agenzia delle Entrate.

OPERAZIONI ESCLUSE

Sono escluse dalla comunicazione:

- Importazioni per le quali è stata emessa bolletta doganale.
- Operazioni transfrontaliere per le quali è stata emessa, o ricevuta, fattura elettronica.
- Operazioni già a conoscenza dell'Agenzia delle Entrate in quanto transitate in dichiarazione doganale o in Sdi.

DATI DA COMUNICARE

Gli operatori economici residenti dovranno trasmettere le stesse informazioni richieste per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (cd. Spesometro):

- i dati identificativi del cedente/prestatore;
- i dati identificativi del cessionario/committente;
- la data del documento comprovante l'operazione;
- la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- il numero del documento;
- la base imponibile;
- l'aliquota Iva applicata e l'imposta, ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

NATURA DELL'OPERAZIONE

Codici operazioni	Tipologie di operazioni (fatturate)
N1 - (Escluse art. 15)	Operazione escluse art. 15 D.P.R. 633/1972 (interessi di mora, anticipazioni in nome e per conto, ecc.)
N2 - (Non soggette)	• Operazioni fuori campo, art. 1 D.P.R. 633/1972.
	• Operazioni fuori campo, art. 2 D.P.R. 633/1972.
	• Operazioni fuori campo, artt. da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972 (servizi generici a soggetti extra UE)
	• Operazioni fuori campo, art. 13, c. 3, lett. c) D.P.R. 633/1972 (a es.: in parte fuori campo Iva per le cessioni di autovetture aziendali usate).
	• Operazioni fuori campo, art. 26-bis L. 196/1997 (interinali).
	• Acquisti da soggetti minimi/forfettari.
	• Acquisti con Iva non esposta in fattura ex art. 74, c. 1 [ad es. acquisto quotidiani, generi monopolio, schede telefoniche]
N3 - (Non imponibili)	• Operazioni non imponibili ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. a) e b) D.P.R. 633/1972 (esportazioni).
	• Operazioni non imponibili ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972 (esportatori abituali).
	• Operazioni non imponibili ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 633/72 (servizi intern. o connessi agli scambi intern.).
	• Operazioni non imponibili ai sensi dell'art. 41 D.L. 331/1993 (cessioni intra-UE di beni).
	• Operazioni non imponibili ai sensi dell'art. 58 D.L. 331/1993 (triangolazioni nazionali).
N4 - (Esenti)	Operazioni esenti ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 633/1972 (es: prestazioni sanitarie, ecc.).
N5 - (Regime del margine, Iva non esposta)	• Operazioni soggette al regime del margine (fattura emessa ai sensi dell'art. 36 D.L. 41/1995).
	• Fatture emesse dalle agenzie di viaggio e turismo (art. 74-ter D.P.R. 633/1972).
	• Operazioni con Iva non esposta in fattura [ad es. fattura emessa ai sensi dell'art. 74, c. 1, lett. c) - cessione di giornali,
	quotidiani - Iva assolta dall'editore: Circ. Ag. Entrate n. 1/E/2017, par. 1].
N6 - [Inversione contabile]	• Cessioni/acquisti di beni in Italia soggette a reverse charge interno (rottami, pallet usati, edilizia, ipotesi di cui all'art. 17, c. 6, lett. a-ter), ecc.).
	• Acquisti intra-UE di beni e servizi.
	• Prestazioni di servizi generiche ricevute da soggetti extra-UE.
N7 - (Iva assolta in altro Stato Ue)	• Prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di tele-radiodiffusione ed elettronici (utilizzo del Moss).
	• Cessioni intra-UE a distanza di beni a privati oltre sogli



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

TIPO DOCUMENTO

Per ogni fattura (emessa/ricevuta) o nota di variazione (credito/debito) inserita nello spesometro, occorrerà associare ad ogni documento fiscale il relativo codice "Tipo documento"

Codice	Documentazione fiscale
TD01	Fattura (emessa o ricevuta)
TD04	Nota di credito
TD05	Nota di debito
TD07	Fattura semplificata
TD08	Nota di credito semplificata
TD10	Fattura per acquisto intracomunitario beni
TD11	Fattura per acquisto intracomunitario servizi
TD12	Documento riepilogativo (art. 6 D.P.R. 95/1996)

PRINCIPALI CODICI DI ERRORE

00404	È stato già trasmesso un file con identico contenuto
00003	Le dimensioni del file superano quelle ammesse
100	Certificato di firma scaduto
00400	A fronte di un'operazione senza applicazione dell'Iva non è stata indicata la natura dell'operazione
00460	Il tipo di documento indicato non è coerente con il paese della controparte come ad esempio è segnalato errore l'indicazione dell'acquisto di beni dalla Francia abbinato al tipo documento TD01 anziché TD10
00306	Per il campo "CodiceFiscale" il sistema verifica la presenza dello stesso in Anagrafe Tributaria nazionale: se risulta non esistente, il file viene scartato.

SANZIONI

- In caso di **omissione della trasmissione, ovvero di trasmissione di dati incompleti** o inesatti, si applica la sanzione di € 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre.
- La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di € 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. La sanzione ridotta trova applicazione, ad esempio, per l'invio dei dati corretti (o omessi) riferiti al mese di gennaio 2019, entro il 15.03.2019.
- Non si applica la disposizione del "cumulo giuridico" di cui all'art. 12 del D. Lgs. 18.12.1997, n. 472.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino